



Ordinanza n. 186 del 2021

Presidente: Giancarlo Coraggio - Giudice relatore e redattore: Silvana Sciarra
decisione dell'8 luglio 2021, deposito del 23 settembre 2021

Giudizio sull'ammissibilità di ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato

atto di promovimento: ricorso n. 2 del 2021

parole chiave:

CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO – LEGITTIMAZIONE A RICORRERE DEL SINGOLO PARLAMENTARE – PROCEDIMENTO LEGISLATIVO – PROPOSTA DI EMENDAMENTI

oggetto del conflitto:

- Declaratorie di inammissibilità e/o improponibilità, da parte della V Commissione permanente (Bilancio) del Senato e del Presidente del Senato, degli emendamenti identificati al n. 5.1 (Testo 3)/200, relativamente all'A.S. n. 1786, al n. 4.0.4., relativamente all'A.S. n. 1883, al n. 22.0.29, relativamente all'A.S. n. 1994, e al n. 4.0.1, relativamente all'A.S. n. 2133.

parametri del conflitto:

- artt. 67, 71 e 72 della [Costituzione](#)

dispositivo:

inammissibilità

La Corte costituzionale è stata chiamata nuovamente a pronunciarsi sull'ammissibilità di un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso da un singolo parlamentare.

Nel caso di specie, il ricorrente, nella qualità di membro del Senato della Repubblica, ha lamentato la menomazione del suo **diritto-potere di emendamento** per effetto delle «immotivate e ingiustificate» declaratorie di inammissibilità e/o improponibilità, da parte della V Commissione permanente (Bilancio) e del Presidente del Senato, di alcuni emendamenti da lui proposti. Ad avviso del ricorrente, tali declaratorie si porrebbero in contrasto con gli artt. 97 e 100 del Regolamento del Senato, secondo cui l'inammissibilità degli emendamenti può essere dichiarata solo qualora il loro contenuto sia in contrasto con deliberazioni già adottate dal Senato sull'argomento nel corso della discussione o siano privi di reale portata modificativa.

Di conseguenza, il senatore ricorrente lamenta una menomazione della propria sfera di attribuzioni costituzionali, **di cui egli sarebbe titolare in qualità di parlamentare rappresentante della Nazione (art. 67 Cost.)**, e che consisterebbero – nel caso di specie – nel potere di emendamento, da intendersi **incluso nel potere di iniziativa (art. 71 Cost.)**, esercitabile sia in Aula sia in

Commissione (art. 72 Cost.). Pertanto, sulla base di tale premesse, egli chiede di riconoscere tale menomazione e, conseguentemente, che vengano annullate le declaratorie di inammissibilità e improponibilità impugnate.

In primo luogo, la Corte evidenzia di essere chiamata a pronunciarsi sulla preliminare **ammissibilità del ricorso**, dovendo riscontrare anzitutto la sussistenza dei requisiti soggettivo ed oggettivo di un conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato. Rispetto al primo, la Corte richiama il proprio orientamento avviato con l'ord. n. 17 del 2019, ove effettivamente è stata riconosciuta l'esistenza di un complesso di prerogative in capo al singolo parlamentare di cui egli sarebbe titolare in quanto rappresentante della Nazione individualmente considerato e, quindi, diverse da quelle di cui dispone come componente dell'Assemblea.

Tuttavia, rispetto al requisito oggettivo, la Corte ribadisce come nel giudizio per conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato **non possano trovare ingresso violazioni o scorrette applicazioni dei regolamenti parlamentari e delle prassi di ciascuna Camera, ma solo quelle inerenti a vizi che determinano violazioni manifeste delle prerogative costituzionali dei parlamentari.** Per tale ragione, sarebbe onere del parlamentare che intende ricorrere dinnanzi alla Corte allegare e dedurre la violazione di una propria attribuzione che trovi fondamento nelle norme della Costituzione, oltre agli atti e ai comportamenti che si ritengono lesi.

Nel caso di specie, invece, il ricorrente avrebbe sviluppato le proprie censure concentrandosi essenzialmente sulla violazione di quanto prevedono gli artt. 97 e 100 del Regolamento del Senato in merito ai criteri per le declaratorie di inammissibilità e improponibilità degli emendamenti. La Corte, quindi, ritiene che la menomazione lamentata rientri nell'ambito **dell'interpretazione e delle modalità di applicazione di disposizioni e prassi regolamentari**, in quanto tali da ritenersi al di fuori del giudizio per conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato. Il relativo ricorso, pertanto, viene dichiarato inammissibile.

Andrea Giubilei